

Allegato E - Schema di Protocollo d'intesa CRESAN

PROTOCOLLO D'INTESA

per il funzionamento del

Centro di Riferimento Regionale per la Biosicurezza

Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale (C.R.E.S.A.N.)

FRA

- la **Regione Campania**, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Amministrazione regionale, nel prosieguo del presente atto denominata "Regione";
- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali**, rappresentata dal Direttore del Dipartimento pro tempore, a tanto autorizzato dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali con atto n. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, nel prosieguo del presente atto denominata "Università";
- l'**ASL Salerno**, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda, nel prosieguo del presente atto denominata "ASL Salerno";
- l'**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno**, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto, nel prosieguo denominato "IZSM";

di seguito congiuntamente denominate le "Parti".

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 14 dicembre 2010 è stata prevista la realizzazione del Polo Integrato finalizzato all'erogazione di prestazioni sanitarie ad elevata complessità, nonché allo sviluppo della didattica e della ricerca applicata nei settori della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria;
- con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II, sottoscritto in data 4 maggio 2011, che prevede l'operatività del Polo Integrato attraverso Centri di Riferimento Regionali istituiti dalla Giunta Regionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza, includendo, nell'ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, attività afferenti alla sanità animale, alla sorveglianza epidemiologica, alla prevenzione e al controllo delle malattie infettive e diffuse degli animali;

- il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo in materia di sanità animale;
- il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e negli ambiti di competenza delle Autorità competenti;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, nonché la normativa attuativa vigente, disciplinano la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo;
- la normativa vigente attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali le competenze operative in materia di sanità pubblica veterinaria e sanità animale, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
- la complessità delle attività connesse alla prevenzione, sorveglianza, controllo e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici richiede l'impiego coordinato di competenze specialistiche, tecnologie avanzate, modelli organizzativi integrati e supporto tecnico-scientifico;
- talune attività rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza sono caratterizzate da elevata complessità e richiedono forme coordinate di supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 5147/2000 è stato attivato il Centro Regionale per il Monitoraggio delle Parassitosi degli Animali da Reddito, denominato CREMOPAR;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 859 del 29 dicembre 2015 il CREMOPAR è stato individuato quale Centro di Riferimento Regionale nell'ambito del Polo Integrato, con funzioni specificamente riferite alle parassitosi degli animali da reddito;
- la Cabina di Regia del Polo Integrato, con verbale del 22 gennaio 2019, ha ritenuto necessario garantire continuità alle attività del Centro di Riferimento Regionale per le malattie degli animali domestici, anche al fine di assicurare una più chiara distinzione funzionale rispetto al CREMOPAR;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 4 giugno 2019 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per l'attivazione e il funzionamento del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale, denominato C.R.E.S.A.N., sottoscritto in data 9 agosto 2019 e repertoriato al n. 14/2019;
- è emersa l'esigenza di aggiornare e rinnovare il suddetto Protocollo, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo e organizzativo, nonché di assicurare il coinvolgimento coordinato delle Aziende Sanitarie Locali competenti;
- al funzionamento del C.R.E.S.A.N. partecipano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, la Regione Campania, l'ASL Salerno, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
- il C.R.E.S.A.N. opera esclusivamente quale struttura di supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Campania, senza esercizio di funzioni sostitutive, autoritative, ispettive o sanzionatorie;
- le attività diagnostiche di laboratorio restano di competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;

- le attività del Centro sono svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate dalla Regione Campania con propri atti di programmazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo specifici provvedimenti regionali;
- sussiste l'esigenza di assicurare uniformità, coordinamento, efficacia ed omogeneità delle attività sul territorio regionale, garantendo altresì il raccordo istituzionale, la tracciabilità dei processi e la prevenzione di sovrapposizioni o duplicazioni di interventi;
- il presente Protocollo disciplina esclusivamente il C.R.E.S.A.N. e non modifica competenze, funzioni, assetti o attività del CREMOPAR, del C.R.I.U.V. o di altri Centri di Riferimento Regionali;
- il Centro opera in coordinamento con gli altri Centri di Riferimento Regionali e con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
- gli obiettivi, le attività e le modalità organizzative del C.R.E.S.A.N. sono definiti in coerenza con gli atti istitutivi regionali e con i documenti tecnico-operativi eventualmente allegati agli stessi;
- le Parti intendono disciplinare, con il presente Protocollo, la governance, le modalità di attivazione delle attività, i limiti funzionali, le responsabilità, gli aspetti finanziari e le modalità di monitoraggio e controllo;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto, natura giuridica e finalità del C.R.E.S.A.N.

1. Il presente Protocollo disciplina l'assetto organizzativo e funzionale del Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale, denominato C.R.E.S.A.N., quale articolazione tecnico-operativa del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il C.R.E.S.A.N. opera al fine di assicurare supporto specialistico alle attività in materia di sanità animale, con particolare riferimento alla prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici di interesse per la sanità pubblica veterinaria, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali.
3. Il C.R.E.S.A.N. opera esclusivamente quale struttura di supporto tecnico-scientifico e operativo, senza esercizio di funzioni sostitutive o surrogatorie rispetto alle Aziende Sanitarie Locali, né assunzione di competenze gestionali, amministrative, contabili, negoziali, autoritative, ispettive o sanzionatorie proprie delle medesime.
4. Il C.R.E.S.A.N. non è dotato di autonoma soggettività giuridica e non dispone di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, negoziale o gestionale.
5. Il Centro non costituisce struttura organizzativa autonoma né centro di costo e opera senza gestione diretta di risorse finanziarie.
6. Il C.R.E.S.A.N. opera nell'ambito della programmazione e degli indirizzi della Regione Campania, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente.
7. Le finalità del C.R.E.S.A.N. sono orientate a:

- a) assicurare uniformità degli indirizzi tecnico-operativi e omogeneità delle attività sul territorio regionale;
- b) fornire supporto tecnico-specialistico di secondo livello alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Campania nelle attività di prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
- c) contribuire allo sviluppo, implementazione e integrazione dei sistemi informativi regionali e delle banche dati di settore, anche in raccordo con l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare e con l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario;
- d) supportare la gestione di eventi straordinari ed emergenziali di sanità animale, assicurando attività di supporto tecnico-operativo ai servizi territoriali;
- e) promuovere lo sviluppo e l'applicazione di modelli innovativi, tecnologie avanzate e strumenti di analisi del rischio per la prevenzione e la gestione delle malattie di interesse per la sanità pubblica veterinaria;
- f) svolgere attività di ricerca applicata finalizzata all'individuazione, prevenzione e gestione dei rischi sanitari correlati agli animali domestici;
- g) contribuire allo sviluppo di modelli di gestione sanitaria per specie animali di particolare rilevanza o complessità, ai sensi della normativa vigente;
- h) promuovere attività di formazione, aggiornamento tecnico e informazione rivolte al personale delle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti istituzionali coinvolti.

Articolo 2 – Definizioni e ambito territoriale

1. Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- a) “Regione”: la Regione Campania – Direzione Generale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica veterinaria;
- b) “RSV”: il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, ai sensi della normativa vigente;
- c) “C.R.E.S.A.N.”: il Centro di Riferimento Regionale per la Sanità Animale;
- d) “Aziende Sanitarie Locali” o “AA.SS.LL.”: le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania;
- e) “ASL Salerno”: l'Azienda Sanitaria Locale presso cui è incardinata la Direzione Tecnica del C.R.E.S.A.N.;
- f) “IZSM”: l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
- g) “Università”: l'Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;
- h) “Richiesta”: ogni istanza di supporto tecnico-specialistico o di intervento operativo indirizzata al C.R.E.S.A.N.;
- i) “OERV”: l'Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario, ovvero altra struttura regionale equivalente con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l'analisi epidemiologica, il monitoraggio e l'elaborazione dati;

- j) “Autorità competenti”: le Aziende Sanitarie Locali e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, controllo ufficiale, vigilanza o accertamento.
2. L’ambito territoriale di operatività del C.R.E.S.A.N. coincide con l’intero territorio della Regione Campania.
 3. Le attività del C.R.E.S.A.N. sono svolte in coerenza con la programmazione regionale, secondo le priorità definite dalla Regione e in funzione delle esigenze delle Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto delle competenze istituzionali delle medesime.
 4. Restano escluse dall’ambito del presente Protocollo le attività proprie di altri Centri di Riferimento Regionali, salvo specifici accordi autorizzati dalla Regione Campania.

Articolo 3 – Governance, indirizzo e coordinamento regionale

1. La Regione Campania esercita, per il tramite della Direzione Generale competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica veterinaria, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività del C.R.E.S.A.N., assicurandone la coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con gli atti di indirizzo vigenti.
2. Il coordinamento tecnico-operativo del C.R.E.S.A.N. è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria.
3. Il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale esercita le funzioni di coordinamento tecnico-operativo del C.R.E.S.A.N., assicurando il raccordo tra le attività del Centro e la programmazione regionale.
4. Al fine di garantire il raccordo istituzionale e l’armonizzazione delle attività, è istituito il Tavolo di Coordinamento del C.R.E.S.A.N., con funzioni di pianificazione, indirizzo tecnico-operativo, monitoraggio e verifica.
5. Il Tavolo di Coordinamento è composto da:
 - a) il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un rappresentante della Direzione Generale regionale competente;
 - c) il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, o suo delegato;
 - d) il Direttore Tecnico del C.R.E.S.A.N.;
 - e) il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, o suo delegato;
 - f) il Direttore Generale dell’IZSM, o suo delegato;
 - g) eventuali ulteriori componenti o esperti individuati dalla Regione Campania in relazione a specifiche esigenze, senza diritto a compensi aggiuntivi.
6. Il Tavolo opera secondo le modalità definite dalla Regione Campania e assicura il raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuno.
7. La partecipazione al Tavolo non comporta compensi, gettoni, rimborsi o altri oneri ulteriori, salvo diversa disposizione espressamente prevista dalla normativa vigente.

Articolo 4 – Direzione tecnica e organizzazione operativa

1. La Direzione Tecnica del C.R.E.S.A.N. è affidata a un Dirigente Medico Veterinario dell'ASL Salerno, individuato dal Direttore Generale della medesima Azienda secondo le procedure organizzative interne, previa condivisione con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente Protocollo, il Direttore Generale dell'ASL Salerno provvede alla designazione del Direttore Tecnico e ne assicura la tempestiva comunicazione alla Regione Campania.
3. In caso di vacanza, cessazione o sostituzione dell'incarico, il Direttore Generale dell'ASL Salerno provvede alla nuova designazione con le medesime modalità, assicurando la continuità operativa del C.R.E.S.A.N. e la tempestiva comunicazione alla Regione Campania.
4. Il Direttore Tecnico:
 - a) assicura l'attuazione delle direttive e della programmazione regionale;
 - b) coordina il personale e le attività operative del C.R.E.S.A.N.;
 - c) garantisce la tracciabilità delle attività svolte, nonché la produzione di report e la rendicontazione;
 - d) cura l'istruttoria tecnica delle richieste e il raccordo con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
 - e) predispone il programma annuale delle attività;
 - f) segnala tempestivamente criticità, conflitti di competenza o rischi di duplicazione;
 - g) cura la relazione tecnica annuale sulle attività svolte;
 - h) collabora con gli Uffici regionali competenti per la gestione di attività complesse concernenti la sanità animale e le malattie infettive e diffuse degli animali domestici.
5. Il Direttore Tecnico opera:
 - a) con dipendenza giuridica, amministrativa e contabile dall'ASL Salerno;
 - b) in posizione di responsabilità funzionale nei confronti della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, limitatamente alle attività disciplinate dal presente Protocollo e nel rispetto degli atti di indirizzo regionali.
6. La sostituzione del Direttore Tecnico è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'ASL Salerno, previa condivisione con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.
7. I responsabili delle aree funzionali sono individuati dall'ASL Salerno, su proposta del Direttore Tecnico, nel rispetto della programmazione regionale.

Articolo 5 – Attività istituzionali e articolazione operativa del C.R.E.S.A.N.

1. Il C.R.E.S.A.N., nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali quali Autorità competenti, svolge attività di:
 - a) supporto tecnico-specialistico di secondo livello alle Aziende Sanitarie Locali in materia di sanità animale, con particolare riferimento alle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;

- b) sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
 - c) analisi del rischio e supporto tecnico alla programmazione delle attività di sanità animale, nel rispetto delle competenze delle Autorità competenti;
 - d) supporto alla gestione di eventi straordinari ed emergenziali in ambito sanitario, epidemiologico e di sanità animale;
 - e) ricerca applicata, sviluppo di modelli operativi e innovazione tecnologica in materia di prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
 - f) formazione, aggiornamento professionale e informazione rivolta al personale del Servizio Sanitario Regionale, agli operatori istituzionali e agli operatori del settore;
 - g) supporto tecnico agli Uffici regionali e alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione di problematiche complesse in materia di sanità animale.
2. Le attività del C.R.E.S.A.N.:
- a) sono svolte esclusivamente in funzione di supporto tecnico-scientifico e operativo;
 - b) non comportano esercizio di funzioni autoritative, ispettive, sanzionatorie o di controllo ufficiale, che restano in capo alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti individuati dalla normativa vigente;
 - c) sono realizzate nell'ambito delle strutture e sotto la responsabilità organizzativa e sanitaria delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti o degli altri Enti istituzionalmente competenti;
 - d) non sostituiscono le attività ordinarie di sanità animale e sanità pubblica veterinaria attribuite ai Servizi veterinari territorialmente competenti.
3. Il C.R.E.S.A.N. opera sulla base di un programma di attività definito dalla Regione Campania, che comprende, in particolare:
- a) monitoraggio delle problematiche e dei rischi correlati alle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
 - b) sviluppo e applicazione di modelli innovativi e strumenti tecnici per la prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie di interesse per la sanità animale;
 - c) supporto tecnico alla definizione di indirizzi regionali, procedure, protocolli operativi e strumenti di omogeneizzazione delle attività territoriali;
 - d) supporto tecnico agli Uffici regionali e alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione di problematiche complesse;
 - e) promozione e sviluppo di attività di ricerca applicata finalizzate all'individuazione, prevenzione e gestione dei rischi sanitari correlati agli animali domestici;
 - f) realizzazione di attività formative e di aggiornamento per operatori sanitari, operatori istituzionali e operatori del settore;
 - g) promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai soggetti istituzionali coinvolti.
4. Le attività del C.R.E.S.A.N. sono articolate in Aree operative funzionali, prive di autonomia gestionale e organizzativa, coordinate dal Direttore Tecnico e definite nel rispetto della programmazione regionale.

5. Il Centro si articola nelle seguenti Aree:

A) Area “Attività sanitarie di elevata specialità per le malattie infettive e diffuse degli animali domestici”

L'Area assicura supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali per la prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse degli animali domestici di interesse per la sanità pubblica veterinaria.

In particolare:

- a) supporta i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali nelle attività di prevenzione, sorveglianza e gestione delle malattie infettive e diffuse;
- b) assicura supporto diagnostico, clinico-diagnostico, epidemiologico e operativo di elevata specialità, nei limiti delle competenze istituzionali e delle autorizzazioni ricevute;
- c) fornisce supporto tecnico-operativo in occasione di eventi straordinari ed emergenziali;
- d) sviluppa protocolli operativi, modelli organizzativi e strumenti innovativi per la gestione delle malattie di interesse sanitario;
- e) contribuisce alla gestione dei rischi sanitari correlati agli animali domestici, anche in raccordo con le attività di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- f) garantisce la raccolta e la tracciabilità dei dati sanitari relativi alle attività svolte.

B) Area “Sorveglianza epidemiologica, sistemi informativi e analisi del rischio”

L'Area assicura supporto alla Regione e alle Aziende Sanitarie Locali nelle attività di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, analisi dei dati e sviluppo dei sistemi informativi relativi alla sanità animale.

In particolare:

- a) raccoglie, organizza ed elabora dati relativi alle malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
- b) contribuisce all'implementazione dei sistemi informativi regionali e delle relative banche dati;
- c) supporta l'analisi epidemiologica e l'individuazione di aree di rischio;
- d) predisponde report tecnici, cruscotti informativi e strumenti di monitoraggio;
- e) favorisce il raccordo con ORSA, OERV, IZSM e altre strutture regionali competenti;
- f) supporta la programmazione regionale mediante la produzione di indicatori, analisi e documentazione tecnica.

C) Area “Formazione, informazione e ricerca applicata”

L'Area assicura attività di supporto scientifico, formativo e di ricerca applicata nel settore della sanità animale.

In particolare:

- a) promuove e sviluppa progetti di ricerca scientifica applicata in materia di malattie infettive e diffuse degli animali domestici;
- b) favorisce la diffusione delle conoscenze tecnico-scientifiche e delle buone pratiche operative;
- c) supporta la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario;
- d) predisponde materiali informativi e didattici;

- e) contribuisce alla sensibilizzazione e informazione dei soggetti istituzionali coinvolti;
 - f) favorisce il raccordo operativo e scientifico tra Regione, Aziende Sanitarie Locali, Università e IZSM.
6. Le attività del C.R.E.S.A.N.:
- a) sono svolte dall'ASL Salerno, presso la sede operativa individuata, nonché, ove previsto, in raccordo con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;
 - b) si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'IZSM e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ciascuno per le rispettive competenze;
 - c) sono attivate nel rispetto delle modalità di autorizzazione, coordinamento e tracciabilità previste dal presente Protocollo.

Articolo 6 – Rapporti con le Aziende Sanitarie Locali e modalità di intervento

1. Il C.R.E.S.A.N. opera a supporto delle Aziende Sanitarie Locali, senza esercizio di poteri sostitutivi e senza interferire con le responsabilità gestionali, organizzative, sanitarie e decisionali attribuite alle medesime.
2. L'attivazione delle attività del C.R.E.S.A.N. avviene esclusivamente previa autorizzazione della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.
3. Gli interventi del C.R.E.S.A.N. sono attivati:
 - a) su richiesta formale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
 - b) su disposizione della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
 - c) nell'ambito della programmazione regionale;
 - d) in presenza di esigenze straordinarie o emergenziali riconosciute dalla Regione Campania.
4. L'attivazione e l'esecuzione degli interventi avvengono nel rispetto delle competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e secondo le modalità di coordinamento definite dal presente Protocollo.
5. In caso di interventi sul territorio, la responsabilità organizzativa e sanitaria resta in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, ferma restando la funzione di supporto tecnico-specialistico del C.R.E.S.A.N.

Articolo 7 – Ruolo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dell'Università

1. L'IZSM, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, assicura supporto tecnico-scientifico, diagnostico, laboratoristico, epidemiologico e metodologico alle attività del C.R.E.S.A.N.
2. Resta ferma la competenza dell'IZSM per le attività diagnostiche di laboratorio.
3. L'IZSM non esercita funzioni di indirizzo, coordinamento o gestione del C.R.E.S.A.N., che restano attribuite alla Regione Campania secondo quanto previsto dal presente Protocollo.

4. L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il tramite del Dipartimento competente, assicura supporto scientifico, formativo e di ricerca applicata alle attività del C.R.E.S.A.N., favorendo lo sviluppo di protocolli operativi, percorsi formativi e iniziative di ricerca applicata.
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti e secondo le modalità di autorizzazione e coordinamento previste dal presente Protocollo.

Articolo 8 – Assenza di autonomia e limiti all'attività negoziale

1. Il C.R.E.S.A.N. è privo di autonoma soggettività giuridica e non è dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, gestionale o negoziale.
2. Il Centro non costituisce struttura organizzativa autonoma né centro di costo e opera senza gestione diretta di risorse finanziarie.
3. Esso opera esclusivamente quale struttura tecnico-operativa funzionale del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi della Regione Campania.
4. È fatto espresso divieto al C.R.E.S.A.N., nonché ai soggetti che operano a qualsiasi titolo nell'ambito dello stesso, di porre in essere attività aventi rilevanza esterna, salvo preventiva autorizzazione scritta della Regione Campania.
5. In particolare, è vietato:
 - a) stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa o altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati;
 - b) assumere obbligazioni, impegni di spesa o comunque determinare oneri diretti o indiretti a carico della Regione Campania, delle Aziende Sanitarie Locali o di terzi;
 - c) adottare atti, dichiarazioni o comunicazioni aventi rilevanza esterna in nome e per conto della Regione Campania;
 - d) rilasciare pareri ufficiali, attestazioni o certificazioni non espressamente richiesti o autorizzati dalla Regione Campania o dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - e) attivare, gestire o utilizzare siti web, piattaforme digitali, canali informativi o profili social riconducibili al C.R.E.S.A.N. in assenza di preventiva autorizzazione regionale.
6. Le attività poste in essere in violazione del presente articolo non producono effetti nei confronti della Regione Campania e restano nella responsabilità esclusiva dei soggetti che le hanno adottate.

Articolo 9 – Gestione delle richieste, tracciabilità e ruolo del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale

1. Le richieste di supporto tecnico-operativo e di intervento indirizzate al C.R.E.S.A.N. sono trasmesse al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale mediante canali istituzionali idonei a garantire protocollazione, conservazione e tracciabilità.
2. Qualora una richiesta pervenga direttamente al C.R.E.S.A.N., il Centro è tenuto a trasmetterla senza ritardo al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale e non può procedere alla relativa istruttoria o esecuzione in assenza di preventiva autorizzazione.

3. L'attivazione delle attività del C.R.E.S.A.N. avviene previa autorizzazione della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, salvo le attività già previste nel programma annuale approvato.
4. Le attività svolte dal C.R.E.S.A.N. sono oggetto di registrazione e tracciabilità.
5. Al termine delle attività, il C.R.E.S.A.N. redige apposita relazione tecnica e la trasmette alla Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, secondo format e modalità definite dalla Regione.

Articolo 10 – Funzione di supporto al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale e integrazione nella Carta dei servizi

1. Il C.R.E.S.A.N. opera quale struttura di supporto tecnico-operativo del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, in coerenza con la normativa vigente e con gli atti regionali di organizzazione dei servizi veterinari.
2. Nell'ambito delle attività di competenza, il C.R.E.S.A.N. assicura supporto al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, indirizzo tecnico e monitoraggio, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali.
3. Le attività del C.R.E.S.A.N. possono essere ricomprese nella Carta dei servizi della struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, quale articolazione operativa funzionalmente integrata.
4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti, il C.R.E.S.A.N.:
 - a) fornisce supporto tecnico-specialistico per la formulazione di riscontri a quesiti, pareri e richieste di chiarimento di competenza della Regione;
 - b) contribuisce allo svolgimento di attività tecnico-operative secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
 - c) assicura il supporto istruttorio e operativo per l'attuazione di iniziative, programmi e interventi regionali.
5. Resta ferma l'assenza di autonoma soggettività giuridica del C.R.E.S.A.N. e il rispetto delle competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali.

Articolo 11 – Strutture, beni e risorse: titolarità, disponibilità e criteri di utilizzo

1. Le strutture, i beni strumentali e le dotazioni destinate alle attività del C.R.E.S.A.N., ancorché realizzati o potenziati con risorse regionali, restano nella titolarità dell'Ente proprietario o assegnatario, che ne assicura la gestione amministrativa, tecnica e logistica nel rispetto della normativa vigente.
2. Le strutture e le risorse rese disponibili dall'ASL Salerno sono destinate alle finalità del presente Protocollo e devono essere utilizzate secondo le priorità definite dalla Regione Campania, a favore dell'intero territorio regionale.
3. Il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo, individua le priorità di utilizzo delle strutture e delle risorse del C.R.E.S.A.N., evitando duplicazioni di attività e garantendo equa distribuzione degli interventi.

4. Resta ferma la titolarità e la gestione amministrativa, patrimoniale, logistica, manutentiva e assicurativa delle strutture e dei beni in capo all'Ente titolare.

Articolo 12 – Flussi informativi, trattamento dei dati e riservatezza

1. I flussi informativi generati nell'ambito delle attività del C.R.E.S.A.N. sono finalizzati al supporto della programmazione, del monitoraggio e delle funzioni istituzionali del Servizio Sanitario Regionale.
2. Le Parti garantiscono che accesso, gestione e trattamento dei dati avvengano nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e della normativa nazionale applicabile.
3. Le basi dati, i sistemi informativi, i cruscotti di monitoraggio e la reportistica connessi alle attività del C.R.E.S.A.N. sono gestiti secondo le modalità e le regole tecniche definite dalla Regione Campania.
4. È fatto espresso divieto di diffusione, comunicazione o utilizzo non autorizzato di dati, informazioni, immagini o documenti relativi alle attività del C.R.E.S.A.N.
5. Restano ferme le responsabilità dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
6. I ruoli privacy delle Parti sono disciplinati, ove necessario, mediante separati atti di designazione, contitolarità o nomina a responsabile del trattamento.

Articolo 13 – Pubblicazioni scientifiche, proprietà intellettuale e utilizzo del nome

1. Le attività di ricerca applicata, le pubblicazioni scientifiche e i contributi tecnico-scientifici derivanti da attività svolte nell'ambito del C.R.E.S.A.N. sono preventivamente sottoposti a condivisione con la Regione Campania e soggetti ad autorizzazione regionale.
2. Le pubblicazioni autorizzate riportano, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Campania, il riferimento al C.R.E.S.A.N. e alla Regione Campania, ferma restando l'autonomia scientifica dei soggetti accademici e degli enti di ricerca coinvolti.
3. I diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle attività svolte nell'ambito del C.R.E.S.A.N. sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente e delle competenze istituzionali dei soggetti partecipanti.
4. L'utilizzo della denominazione "C.R.E.S.A.N." e dei riferimenti istituzionali della Regione Campania è consentito esclusivamente per finalità coerenti con il presente Protocollo e previa autorizzazione regionale.
5. È fatto divieto di utilizzare il nome, i riferimenti istituzionali o i risultati delle attività del C.R.E.S.A.N. per finalità non autorizzate o comunque non riconducibili alle attività istituzionali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Comunicazione istituzionale, utilizzo dei loghi e strumenti digitali

1. L'identità visiva, i loghi e i format istituzionali relativi al C.R.E.S.A.N. sono definiti e disciplinati dalla Regione Campania.
2. È fatto espresso divieto di utilizzare loghi, denominazioni o segni distintivi riconducibili al C.R.E.S.A.N. o alla Regione Campania, nonché di attivare, gestire o utilizzare siti web,

portali, piattaforme digitali, canali social o altri strumenti di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione regionale.

3. Le comunicazioni esterne relative ad attività, risultati, eventi o criticità afferenti al C.R.E.S.A.N. sono effettuate esclusivamente tramite i canali istituzionali autorizzati.
4. L'utilizzo non autorizzato di loghi, strumenti digitali o canali di comunicazione comporta l'esclusione della riconducibilità delle relative attività al C.R.E.S.A.N. e alla Regione Campania, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla normativa vigente.

Articolo 15 – Trasparenza, prevenzione della corruzione, conflitti di interesse e incompatibilità

1. Le Parti assicurano il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e integrità, in conformità alla normativa vigente e ai rispettivi strumenti organizzativi.
2. I componenti del Tavolo di Coordinamento, il Direttore Tecnico, i responsabili delle aree funzionali e il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività del C.R.E.S.A.N. sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
3. Eventuali situazioni di conflitto di interesse, sopravvenute o non precedentemente dichiarate, devono essere comunicate senza ritardo e comportano l'obbligo di astensione dalle attività cui il conflitto si riferisce.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità, codici di comportamento e responsabilità disciplinare.

Articolo 16 – Aspetti finanziari, rendicontazione e monitoraggio

1. Le risorse finanziarie eventualmente assegnate dalla Regione Campania per lo svolgimento delle attività del C.R.E.S.A.N. sono utilizzate nel rispetto degli atti di programmazione e assegnazione, nonché delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e gestione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il C.R.E.S.A.N. non dispone di autonomia contabile e non può assumere direttamente impegni di spesa.
3. Le attività sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo specifici atti regionali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le spese:
 - a) coerenti con il programma approvato;
 - b) preventivamente autorizzate;
 - c) necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) documentate da idonei giustificativi;
 - e) tracciabili;
 - f) rendicontate secondo le modalità stabilite dalla Regione.
5. Il C.R.E.S.A.N. è tenuto alla rendicontazione periodica delle attività svolte, con riferimento agli output prodotti, ai tempi di realizzazione e alle risorse impiegate.
6. Il Tavolo di Coordinamento approva il piano annuale delle attività del C.R.E.S.A.N. e il relativo rapporto di consuntivazione.

7. Con cadenza semestrale, il Direttore Tecnico, con il supporto dell'OERV o di altra struttura regionale equivalente, predispone un report di monitoraggio intermedio.
8. Con cadenza annuale, il Direttore Tecnico predispone:
 - a) la relazione consuntiva delle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) la programmazione operativa per l'anno successivo;
 - c) la rendicontazione economica delle risorse impiegate;
 - d) l'indicazione degli output prodotti e degli indicatori di risultato.
9. La liquidazione delle somme eventualmente spettanti agli Enti partecipanti avviene solo previa verifica amministrativo-contabile della documentazione prodotta.
10. La tracciabilità delle attività, dei flussi informativi e della rendicontazione può essere assicurata anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi regionali, ove applicabili.

Articolo 17 – Responsabilità, sicurezza e coperture assicurative

1. Le attività svolte dal personale afferente alle Parti nell'ambito del C.R.E.S.A.N. si intendono espletate nell'ambito dei rispettivi rapporti di servizio.
2. In caso di attività svolte sul territorio, la responsabilità organizzativa e la gestione operativa degli interventi restano in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
3. Restano ferme le coperture assicurative, le tutele e le responsabilità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dei singoli Enti.
4. Il C.R.E.S.A.N. non assume responsabilità autonome, non essendo soggetto giuridico distinto dalle Parti.

Articolo 18 – Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
2. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione deve essere approvato il primo programma annuale delle attività.
3. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo sono adottate in forma scritta e sottoscritte da tutte le Parti.
4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi.
5. Il recesso non pregiudica il completamento delle attività già autorizzate, salvo diversa disposizione della Regione Campania per comprovati motivi di urgenza, sanità pubblica o interesse pubblico.

Articolo 19 – Foro competente e clausole finali

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Il presente Protocollo si adegua automaticamente alle sopravvenienze normative che incidano sul suo oggetto e sulle modalità operative.

3. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre quelli eventualmente previsti da specifici atti regionali di programmazione, assegnazione e impegno.
4. Il presente Protocollo è sottoscritto mediante firma digitale o firma autografa, secondo le modalità consentite dall'ordinamento vigente, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ove dovuta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, ____ / ____ / _____

Per la Regione Campania

Per l'ASL Salerno

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
